



SCUOLA ITALIANA DI FORMAZIONE E RICERCA IN MEDICINA DI FAMIGLIA

La certificazione medica : inquadramento generale



Milano 29 maggio 2010

dr. Marco Bottazzi

definizione

IL CERTIFICATO MEDICO PUÒ ESSERE DEFINITO
COME:

-UNA DICHIARAZIONE SCRITTA

**-DI NATURA TECNICA- DI FATTI RISCONTRATI
DAL MEDICO NELL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE**

**- AVENTI RILEVANZA GIURIDICA PER LA
PERSONA CHE LO RICHIEDE**

definizione

Attestazione scritta, di indole tecnica, riguardante fatti di rilevanza giuridica, direttamente constatati dal medico nell'esercizio della sua attività

Cazzaniga-Cattabeni-Luvoni

Attestazione scritta di un fatto di natura tecnica, destinato a provare la verità

Macchiarelli-Feola

L'elemento essenziale del certificato è il: **DATO OBIETTIVO TECNICAMENTE RILEVABILE**

Soltanto l'obiettività clinica riscontrata costituisce il fatto di cui il certificato è destinato a provare la verità, e non quanto è stato dichiarato dal paziente e neppure il giudizio espresso dal medico.

Pertanto qualsiasi fatto non direttamente verificato dal medico dovrà essere indicato come riferito dalla persona assistita ed è privo di rilevanza giuridica, così come sono prive di tale rilevanza la diagnosi e la prognosi

Il certificato può assumere una natura giuridica diversa a seconda dei suoi contenuti e del ruolo esercitato dal medico certificante, a cui conseguono diverse responsabilità in caso di illeciti correlati alla certificazione,

Il medico di medicina generale nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche è stato qualificato dalla giurisprudenza agli effetti della legge penale come pubblico ufficiale (art. 357 cp) o incaricato di pubblico servizio (art. 358 cp)

Invece durante lo svolgimento di attività libero professionale il medico è qualificabile come esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 cp) per il quale sono previste pene meno severe in caso di illeciti nella redazione del certificato medico.

La natura giuridica del certificato del medico di famiglia può rientrare in una delle seguenti ipotesi:

Atto pubblico: redatto attraverso la certificazione obbligatoria;

Certificato amministrativo; rilasciato nell'esercizio delle funzioni pubbliche

Scrittura privata: rilasciata in regime libero professionale, durante il quale il medico non svolge funzioni pubbliche (art 359 cp)

Il certificato medico

OBBLIGATORI: debbono essere rilasciati in conformità di precise disposizioni di legge (assistenza al paro, accertamento della realtà della morte per salma destinata alla cremazione, INAIL)
Rientrano tra le giuste cause imperative di rivelazione del segreto professionale..

FACOLTATIVI: se sono richiesti direttamente dall'interessato a proprio vantaggio. Non è facoltativo per il medico (art. 31 Codice Deontologico)

I principali certificati di competenza del medico di famiglia sono:

Certificato di malattia;

Certificato di malattia su modulo INPS

Certificato di morte

Certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica

Certificato sulla capacità di intendere e volere

Certificato per l'IVG

Referto e rapporto all'autorità giudiziaria

Il certificato di malattia è atto pubblico
Il certificato di malattia attestante l'inabilità al lavoro, rilasciato dal medico di medicina generale ad un suo assistito, è considerato atto pubblico e presuppone che il medico abbia visitato il paziente anche se il certificato non fa menzione della visita, con la conseguenza che risponde di falso ideologico (art. 479 cp) il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita.

Requisiti sostanziali

Veridicità

Chiarezza

Completezza

Requisito sostanziale principale rimane l'attestazione di fatto obiettivi, tecnicamente rilevabili, passibili pertanto anche di eventuale controllo da parte di terzi.

TITOLO II: DOVERI GENERALI DEL MEDICO
Art. 4: Libertà e indipendenza della professione

"L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. ..."

TITOLO III: RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 24: CERTIFICAZIONE

"Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti."

Codice di Deontologia Medica

Art. 31

“Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute.

Il rilascio di certificati di compiacenza è vietato e costituisce infrazione disciplinare”.

Codice Penale

Art. 480

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative: “Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni”.

Certificato medico ad uso Invalidità Civile

La domanda di invalidità civile deve essere preceduta da un certificato medico attestante con estrema chiarezza, la natura delle patologie/infermità del richiedente.

Valore della documentazione sanitaria
→
attestante le patologie riportate nel certificato medico (cartelle cliniche, visite specialistiche, esami strumentali, ecc.).

Certificato medico ad uso “invalidità civile”

Patologia oncologica (legge 80/2006)

Nel caso in cui il paziente sia portatore di una patologia neoplastica che il medico segnala in modo chiaro:

- * patologia neoplastica maligna di prima diagnosi;
- * recidiva di patologia neoplastica maligna;
- * necessità di trattamento oncologico (radioterapico e/o chemioterapico);
- * patologia neoplastica maligna metastizzata o in fase terminale;
- * compromissioni delle condizioni generali del paziente ed eventuale indicazione clinica al trattamento palliativo

Certificato medico ad uso “invalidità civile”

Visite domiciliari: intrasportabilità

L'impedimento non deve essere inteso necessariamente come un problema legato solo alla capacità demobulatoria ma deve essere riferito all'insieme di situazioni che rendono difficoltoso lo spostamento dell'invalido (es. grave disabilità psichica con rifiuto del trasporto, stato di abbandono sociale, condizioni terminali di malattie degenerative nelle quali il trasporto costituisce un pericolo per la sopravvivenza).

L'indennità di malattia

è cumulabile con:

l'assegno di invalidità anche quando la malattia è riconducibile alla patologia che ha determinato la concessione dell'assegno stesso, purchè ne sia certificata la riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa tale da comportare una incapacità lavorativa specifica e temporanea;

Non è cumulabile con:

- 1) indennità di mobilità,**
- 2) DS ordinaria e straordinaria,**
- 3) Cassa integrazione ordinaria e straordinaria,**
- 4) indennità giornaliera per TBC (legge 88/87)**
- 5) indennità giornaliera INAIL per infortunio o malattia professionale,**
- 6) indennità di maternità per astensione obbligatoria o congedo parentale.**

- **motivi giustificativi dell'assenza a visita medica di controllo**

- Concomitanza con visita medica nell'ambulatorio del curante allorchè l'orario di ambulatorio cade in toto nelle fasce orarie di reperibilità e sempre che il medico attesti di essere stato impossibilitato a visitare il suo assistito al proprio domicilio come previsto dalla convenzione considerato che il soggetto è in condizione di malattia e pertanto tenuto a rispettare le fasce orarie obbligatorie;
- Visita concomitante presso l'ambulatorio del curante per motivi riconducibili all'urgenza:

- 1) ragione seria ed apprezzabile;**
- 2) anomala evoluzione della malattia;**
- 3) necessità di accertamenti ed interventi urgenti;**
- 4) riacuzie dell'affezione morbosa;**
- 5) situazione sopravvenuta comportante la necessità assoluta e indefferibile dell'abbandono del domicilio;**
- 6) incertezza determinata dalla soggettiva preoccupazione circa l'evoluzione della patologia e dall'esigenza di avere chiarimenti dal medico.**

L'urgenza va certificata evidenziando una diagnosi acuta subacuta, l'eventuale trattamento terapeutico praticato, gli esami diagnostici.

- In presenza di una discordante posizione del medico fiscale e del medico curante, l'Amministrazione non può pretendere dal dipendente - così come ha illegittimamente fatto nel caso concreto - di fornire giustificazioni in ordine al contenuto del certificato medico rilasciato dal proprio medico curante.

È, invece, nell'obbligo dell'Amministrazione, ai sensi del citato art. 32 del D.P.R. 686/1957, pretendere dal medico fiscale di fornire adeguata motivazione in ordine al contenuto del referto medico dallo stesso redatto ed al macroscopico dissenso di quest'ultimo rispetto alla certificazione rilasciata dipendente dal medico curante.

Consiglio di Stato sez. V - Sent. 2752 del 10.05.2010 -

Questa denuncia non ha fini assicurativi ed il suo inoltro ai Servizi di medicina preventiva e di igiene del lavoro dell'Azienda ASL ha lo scopo di programmare ed effettuare le attività di prevenzione nel territorio onde individuare tempestivamente i fattori di nocività ed adottare le misure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori.

Il presupposto di tale elenco è di essere una sorta di "anticamera" della lista delle malattie professionali per cui vige la presunzione legale di origine.